

**DELIBERAZIONE 10 GENNAIO 2013
1/2013/R/EFR**

**PRIME MISURE URGENTI PER IL TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ GESTORE DEI
SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI CORRELATI A PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO
DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI) IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28
DICEMBRE 2012**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 gennaio 2013

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.lgs 28/11);
- i decreti interministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica (nel seguito anche certificati bianchi);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 di cui al precedente alinea;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: DM 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 239/2012/A/efr (di seguito: deliberazione 239/2012/A/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 449/2012/A/efr (di seguito: deliberazione 449/2012/A/efr).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.lgs. 28/11, ha disposto il passaggio alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, rimandandone l'attuazione a successivi decreti ministeriali;
- l'articolo 5, comma 1, del DM 28 dicembre 2012 prevede che "in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 28/11, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi è trasferita al GSE";
- l'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012 prevede che "ai fini di quanto disposto dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasferisce al GSE, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le informazioni disponibili per ciascun progetto presentato nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e rende operativo l'utilizzo delle banche dati e degli altri strumenti gestionali esistenti, necessari a dare continuità all'azione amministrativa, assicurando allo stesso GSE, attraverso i propri Uffici, assistenza tecnica nell'attività di valutazione e certificazione dei risparmi per il primo anno di attuazione del presente decreto";
- lo stesso articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012 prevede che "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data del trasferimento della gestione al GSE, e conclude i procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali sia stata completata alla medesima data l'istruttoria tecnica, possibilmente entro il termine di cui al comma 1";
- il DM 28 dicembre 2012 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 gennaio 2013 ed è dunque entrato in vigore in data 3 gennaio 2013;
- con deliberazione 239/2012/A/efr, l'Autorità, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.lgs 28/11, ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 l'avvalimento dell'ENEA per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;
- con deliberazione 449/2012/A/efr, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera b), del D.lgs 28/11, l'Autorità ha stipulato una Convenzione con la società Ricerca del Sistema Energetico S.p.A. (di seguito: RSE) per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

CONSIDERATE le funzioni consultive, di regolazione, monitoraggio e verifica che rimangono in capo all'Autorità ai sensi del quadro normativo sul meccanismo dei certificati bianchi, come modificato dal DM 28 dicembre 2012.

CONSIDERATO CHE:

- durante i lavori istruttori degli Uffici dell'Autorità per l'attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012, si è peraltro riscontrato un generale consenso del GSE sulla formulazione di uno schema di accordo operativo per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, riportato in Allegato (di seguito: Allegato A).

RITENUTO NECESSARIO:

- adottare misure urgenti per assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- individuare, nel dettaglio, le attività, le informazioni, i dati, gli altri strumenti gestionali esistenti e necessari a dare continuità all'azione amministrativa, che devono essere oggetto del trasferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012 (di seguito: il trasferimento);
- definire i criteri e le modalità principali per l'efficace attuazione di tale trasferimento; e che tali criteri siano desumibili dallo schema di accordo operativo di cui all'Allegato A;
- definire i contenuti e i criteri generali per l'attuazione di quanto ulteriormente previsto dall'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012 in materia di assistenza tecnica degli Uffici dell'Autorità al GSE per il primo anno di attuazione del DM 28 dicembre 2012;
- assicurare che, anche successivamente alla completa attuazione del disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, del DM 28 dicembre 2012, il GSE garantisca all'Autorità l'accesso a tutte le informazioni e tutti i dati necessari all'esercizio delle funzioni di sua competenza.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- al fine di dare ordinata ed efficace attuazione a quanto disposto dal richiamato articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012, interrompere entro il 17 gennaio 2013, l'operatività di tutti sistemi informativi *on line* disponibili sul sito internet dell'Autorità e preposti alla presentazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, richieste di verifica e certificazione dei risparmi, richieste preliminari di verifica di conformità, accreditamenti nuovi e modifiche dei dati anagrafici di società di servizi energetici e soggetti con energy manager, contratti bilaterali, definiti ai sensi delle Linee guida e della deliberazione 345/07;
- al fine di evitare il rischio che la sospensione, di cui al precedente alinea, comporti per gli operatori l'impossibilità di rispettare tali scadenze relative a procedimenti amministrativi aperti o quelle previste dalla regolazione per la presentazione di nuovi progetti e richieste di verifica e certificazione, sospendere, dalla medesima data di cui al precedente alinea e fino alla riattivazione dei sistemi informativi di cui sopra da parte del GSE (prevista dal decreto entro il 2 febbraio 2013), i termini relativi all'invio di comunicazioni da parte degli operatori nell'ambito di

procedimenti aperti inerenti proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo e richieste di verifica e certificazione, alla presentazione di nuove richieste di verifica e certificazione o di richieste successive alla prima;

- prorogare di 30 giorni i termini di cui all'art. 6, comma 4, delle Linee guida per le proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo presentate fino al 2 febbraio 2013, al fine di evitare il rischio di una approvazione per silenzio-assenso di progetti per i quali l'Autorità o (successivamente al trasferimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo) il GSE non abbiano potuto effettuare una completa istruttoria per effetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012;
- dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per stipulare con il GSE, entro il 15 gennaio 2013, un accordo operativo per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012 sulla base dello Schema di accordo operativo di cui all'Allegato A, nonché per tutti gli ulteriori atti ed azioni di competenza per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento, inclusa l'eventuale costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico tra gli uffici dell'Autorità e il GSE, e per assicurare che, anche successivamente alla completa attuazione del disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, del DM 28 dicembre 2012, il GSE garantisca all'Autorità l'accesso a tutte le informazioni e tutti i dati necessari all'esercizio delle funzioni di sua competenza

DELIBERA

1. di approvare lo Schema di accordo operativo, predisposto dagli Uffici dell'Autorità, recante elementi per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012, (Allegato A);
2. di interrompere, entro il 17 gennaio 2013, l'operatività di tutti sistemi informativi *on line* disponibili sul sito internet dell'Autorità e preposti alla presentazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, richieste di verifica e certificazione dei risparmi, richieste preliminari di verifica di conformità, accreditamenti nuovi e modifiche dei dati anagrafici di società di servizi energetici e soggetti con obbligo di energy manager, contratti bilaterali, definiti ai sensi delle Linee guida e della deliberazione 345/07;
3. di sospendere, conseguentemente, dalla data di cui al precedente alinea e fino alla riattivazione dei sistemi informativi di cui sopra da parte del GSE, i termini relativi all'invio di comunicazioni da parte degli operatori nell'ambito di procedimenti aperti inerenti proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo e richieste di verifica e certificazione, alla presentazione di nuove richieste di verifica e certificazione o di richieste successive alla prima definite ai sensi delle Linee guida;
4. di prorogare di 30 giorni i termini di cui all'art. 6, comma 4, delle Linee guida per le proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo presentate fino al 2 febbraio 2013;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per definire d'intesa con il GSE, entro il 15 gennaio 2013, un accordo operativo per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012

sulla base dello Schema di cui al punto 1, nonché per tutti gli ulteriori atti ed azioni di competenza per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, inclusa l'eventuale costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico tra gli uffici dell'Autorità e del GSE – nonché per garantire che, anche successivamente alla completa attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, del DM 28 dicembre 2012, il GSE assicuri all'Autorità l'accesso a tutte le informazioni e tutti i dati necessari all'esercizio delle funzioni di sua competenza;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, dei Trasporti e delle Infrastrutture, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni